



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Ordinanza 24 del 26 MAG. 2011

Oggetto: prevenzione incendi e lotta agli incendi boschivi – periodo di massima allerta dal 15/06/2011 al 15/09/2011

IL SINDACO

Considerato che i comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri: l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e la scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

Considerato, altresì, che gli stessi, allorché privi di adeguata ed idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere;

Considerato, pertanto, che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, causando degrado del territorio Comunale (urbano ed extraurbano);

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi e a preservare il decoro del territorio comunale;

Richiamato il DPGR 13 aprile 2011, n. 424, pubblicato sul BURP n. 60 del 21/04/2011, che decreta "Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o erborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative"

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 30/11/2000, n. 18, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale del 12/05/1997, n. 15, "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";

Visto il Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15"

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2011, n. 424;

Visto l'art. n. 40 del P. di F. vigente;

Visto l'art. 59 del Regio Decreto 16/06/1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti (ex art. 2 L. 353/00), **dal 15 giugno al 15 settembre 2011**, è tassativamente vietato: **a.** accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate; **b.** far brillare mine o usare esplosivi; **c.** usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; **d.** usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci; **e.** tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate; **f.** fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; **g.** esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; **h.** inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca; **i.** transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio **l.** abbandonare rifiuti in discariche abusive.

2. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, la Provincia, l'AQP e gli altri enti locali, laddove interessati, **entro il 15/06/2011**, lungo gli assi viari di rispettiva competenza devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purché di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

3. I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono dichiarare al Comune la propria sede e quelle periferiche, devono comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

4. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono, a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare **entro e non oltre il 15 giugno 2011** fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

5. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti **entro il 15 giugno 2011** a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro.

Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

6. È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro 100 (cento) metri dal limite delle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate e erborate, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria **prima del 1° settembre 2011**; l'accensione potrà avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tali da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

7. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree incolte comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca reato:
- Chiunque viola il punto 1) della presente Ordinanza, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n 353 del 21/11/2000, sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 1.032,91 a € 10.329,14**;
 - Chiunque viola il punto 6) della presente Ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008;
 - Chiunque accende e brucia le stoppie e qualsiasi materiale vegetale prima dei termini temporali fissati dalla presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 1.032,00 a € 5.160,00**;
 - Chiunque accende e brucia le stoppie e qualsiasi materiale vegetale senza l'adeguata assistenza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 258,00 a € 2.322,00**;
 - Chiunque non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protette sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 516,00 a € 2.580,00**;
 - Chiunque viola le altre disposizioni previste nella presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 300,00 a € 500,00** con le modalità previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge sono incaricati di vigilare sull'osservanza della disposizioni della presente Ordinanza;

- Che questa Ordinanza sia inviata al Prefetto di Bari, alla Regione Puglia, Servizio di Protezione Civile, e sia notificata, nei modi e nelle forme di legge perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:
- Comando Polizia Municipale – Sede; Comando Carabinieri – Stazione di Giovinazzo; Comando del Corpo Forestale dello Stato – Sede; Comando di Polizia Provinciale – Sede; Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo ente.

COMUNICA

Avverso l'ordinanza può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Comando di Polizia Municipale, Via Cappuccini n. 113, Tel 080.3942014 fax. 0803901504.

Dalla Residenza Municipale, li

26 MAG. 2011

IL SINDACO

Prof. Antonio NATALICCHIO



[Handwritten signature]